

# *Statuto*

## *“Rete al Femminile”*

### *Costituzione e scopi*

#### *Art. 1*

È costituita a Milano, il 8 marzo 2016 con sede a Milano (MI) in via Antonio Grossich, n. 16 un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ. e dalla legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, che assume la denominazione di “Rete al Femminile”.

#### *Art 2*

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria delle socie, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro.

L'associazione può prevedere l'esistenza di distaccamenti locali con la presenza della figura, per ciascun distacco, di una Leader.

#### *Art. 3*

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è composta di sole donne e ciascuna rappresenta i vari settori produttivi quali: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria e Servizi.

In particolare il fine istituzionale e lo scopo dell'associazione sono:

- a) promuovere, sviluppare e consolidare lo spirito associativo;
- b) sviluppare il ruolo economico e sociale dell'imprenditoria femminile;
- c) promuovere e sostenere la formazione professionale e sociale delle socie nonché dei terzi;
- d) promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale delle socie nonché dei terzi, per una maggiore conoscenza e una continua preparazione al passo con i tempi;

#### *Art. 4*

Il numero delle socie è illimitato;

Sono stabilite le seguenti categorie di socie:

- a) Fondatrici (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione);
- b) Ordinarie (coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla costituzione e provvedono al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo);
- c) Sostenitrici (coloro che partecipano all'associazione apportando un contributo maggiore di quello previsto per le socie ordinarie);
- d) Ex-attive (coloro che hanno concluso il loro ciclo professionale-imprenditoriale produttivo)

#### *Art. 5*

Per essere socia è necessario che la candidata sia maggiorenne, di qualunque cittadinanza, anche non residente in Italia, purché svolga la propria attività lavorativa in Italia.

Requisiti:

- svolga in proprio un'attività imprenditoriale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria o dei servizi;
- sia socia in s.n.c. o s.a.s., nonché amministratrice di s.r.l.;
- eserciti, in forma individuale o associata, una professione che prevede l'iscrizione in specifici albi professionali;
- eserciti, in forma individuale o associata, una professione che non preveda l'iscrizione in specifici albi professionali.

L'ammissione a socia avviene previa accettazione di domanda da parte del Comitato Direttivo.

#### ***Art.6***

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato salvo i seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- decadenza perdita dei requisiti o per fallimento in proprio o dell'impresa;
- mancato pagamento della quota associativa.

Le dimissioni da socia vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### ***Art.7***

Tutte le socie hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socia;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegate ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

#### ***Art. 8***

Le socie sono tenute:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutte le socie, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socia deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né alla socia dimissionaria, né alla socia radiata.

### **Art. 9**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da contributi, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da socie, da privati o da Enti;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dalle socie per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dalle socie

### **Art. 10**

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti delle associate, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 11**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- la Vice Presidente;
- la Segretaria;
- la Tesoriera.

### **Art. 12**

L'Assemblea delle socie è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutte le socie in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione della socia all'Assemblea è strettamente personale e ogni socia ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di una socia a un'altra socia, la quale non può rappresentare più di due socie nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee delle Socie possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso per via telematica (e-mail) almeno 10 giorni prima.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

### **Art. 13**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

#### ***Art. 14***

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 delle socie.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### ***Art. 15***

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno delle socie.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle socie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

#### ***Art. 16***

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, delle socie e il voto favorevole dei 3/5 delle presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 delle presenti.

#### ***Art. 17***

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto anche telematico. Alla votazione partecipano tutte le socie.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

#### ***Art. 18***

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da una Presidente e da una Segretaria nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, purché la Presidente possa identificare tutti i partecipanti.

Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo si intende tenuto nel luogo dove si trova la presidente dell'adunanza insieme alla segretaria, le quali provvedendo a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, evidenziando le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con le consigliere lontane e di come esse hanno espresso il voto.

### ***Art. 19***

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consigliere elette fra le socie, e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato le consigliere possono essere riconfermate.

### ***Art. 20***

Il Consiglio elegge nel suo seno la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria Amministrativa, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti. Inoltre, il Consiglio può eleggere la leader: è stabilito che ogni due anni verranno indette elezioni per il ruolo di leader in ciascuna Rete. Non è imperativo che la leader possa cambiare ma è possibile aprire le elezioni, la leader precedente può ricandidarsi e concorrere al pari delle "nuove leve".

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

### ***Art. 21***

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo delle consigliere; in assenza della Presidente la riunione sarà presieduta dalla Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza delle sue componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto della Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale delle sue componenti sia ridotto a meno di tre.

### ***Art. 22***

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle Socie;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione delle socie;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione delle socie alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Dette responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

***Art. 23***

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; inoltre ha la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento della Presidente tutte le di lei mansioni spettano alla Vice Presidente.

***Art. 24***

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza delle socie.

***Art. 25***

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

***Art. 27***

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta delle partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

***Art. 28***

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni. Tutte le controversie tra socie, tra socie e Associazione e comunque relative al rapporto sociale saranno oggetto di un tentativo di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano, che amministrerà la mediazione secondo il proprio Regolamento in vigore.